



**TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

procedura di concordato minore n. r.g. 220-1/2025

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCI**

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

visto il ricorso depositato da **MANGIARACINA Sergio** (C.F. MNGSRG72C20G190R), nato ad Ottaviano (NA) il 20.03.1972, residente in San Vitaliano (NA) alla Via Parrocchia n. 53, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Liguori, con l'assistenza dell'OCC Dott. Francesco Giordano;

esaminata la documentazione allegata;

esaminata la documentazione integrativa depositata dal ricorrente in data 03/10/2025;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in San Vitaliano (NA) e, pertanto, nel circondario dell'intestato Tribunale;

rilevato che **MANGIARACINA Sergio** è qualificabile come professionista, di talchè correttamente al progetto di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state applicate le disposizioni sul concordato minore, applicabili, in ossequio al disposto di cui all'art. 74 comma 1, a tutti "*i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore*";

rilevato che l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 82.036,69, dispone solo dei redditi derivanti dalla propria libera professione di architetto, al netto delle somme da destinare alle spese di sostentamento personale e familiare, in mancanza di beni immobili e beni mobili registrati liquidabili;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: “*le cause dello stato di sovraindebitamento sono da ricondurre principalmente alla separazione personale dalla ex coniuge, nonché agli effetti della crisi pandemica, che ha comportato un significativo rallentamento dell'attività lavorativa, determinando un'ulteriore instabilità del fatturato, già caratterizzato da un'ordinaria variabilità tipica della libera professione*” (pag. 4 relazione occ);

rilevato che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; *rilevato* che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 30.000,00, da corrispondersi in otto rate semestrali dell'importo di € 3.750,00 ciascuna nell'arco temporale di quattro anni (nello specifico: dicembre 2025: € 3.750; giugno 2026: € 3.750; dicembre 2026: € 3.750; giugno 2027: € 3.750; dicembre 2027: € 3.750; giugno 2028: € 3.750; dicembre 2028: € 3.750; giugno 2029: € 3.750; per un totale complessivo di € **30.000,00**). Tale disponibilità economica trae origine dalla determinazione del *cash flow* mensile del debitore, pari a € 621,69, arrotondato a € 625,00, per un ammontare annuo di € 7.500,00, destinato integralmente al servizio del piano concordatario. Tali somme saranno destinate alla soddisfazione dei debitori nelle percentuali di seguito indicate:

CREDITORE	DEBITO PRECISATO	%	GRADO	PIANO CONCORDATARIO	30.000,00
OCC NOLA	2.200,00	100%	Predeotto	2.200,00	27.800,00
ADVISOR	2.200,00	100%	privilegio ex art. 2751	2.200,00	25.600,00
MEDIO CREDITO CENTRALE	10.520,00	100%	Privilegio ex art. 662/96	10.520,00	15.080,00
INARCASSA	6.228,00	100%	Privilegio ex art. 2753	6.228,00	8.852,00
INARCASSA DEGRADATO	27.520,55	15%	Privilegio degradato a chirografo ex art 2753	4.128,08	4.723,92
ADE NAPOLI	9.756,76	14,50%	Privilegio degradato a chirografo ex art 2752	1.414,73	3.309,19
ADE AVELLINO	13.138,95	14,50%	Privilegio degradato a chirografo ex art 2752	1.905,15	1.404,04
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2.629,00	14,00%	Chirografario ab origine	368,06	1.035,98
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.842,72	14,00%	Chirografario ab origine	1.035,98	0,00
TOTALI	82.035,98			30.000,00	

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di **MANGIARACINA Sergio** (C.F. MNGSRG72C20G190R), nato ad Ottaviano (NA) il 20.03.1972, residente in San Vitaliano (NA) alla Via Parrocchia n. 53

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo

che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle imprese a cura dell'OCC.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC dott. Francesco Giordano.

Nola, 13.11.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano